



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Pulvirenti	presidente
dott. Antonio Pianoforte	giudice relatore
dott. Claudio Maggioni	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Motivi della decisione

Letto il ricorso *ex artt.* 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 22/5/2023 da (c.f./p. i.v.a. _____, residente in Ragusa, via _____, assistito dai dott.ri (c.f.: _____) e (c.f.: _____) e _____), nominati gestori della crisi da sovraindebitamento (di seguito, OCC) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa, esaminati gli atti e i documenti prodotti; letta la relazione dell'OCC; rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente, ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i., l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni; rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1, lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; nel caso di specie, infatti, il debitore non svolge e non ha mai svolto attività imprenditoriale, essendo stato un atleta sportivo, un dipendente, privato e pubblico, e un consulente di varie amministrazioni pubbliche;
- il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi 1.168.208,34 euro (a cui devono essere ancora computati i crediti per le spese di giustizia già sostenute dai creditori nelle procedure esecutive ad oggi pendenti nei suoi confronti), a fronte: a) della percezione di una pensione I.N.P.S. pari ad euro 1.400,00, su cui grava la trattenuta per precedente ordinanza di assegnazione (r.g.e.s.1164/2021, trib. Ragusa), e la trattenuta di euro 76,87, in esecuzione di un sequestro preventivo di natura penale; b) dell'assenza di beni mobili prontamente liquidabili (l'unico c.c. ha un saldo di euro 7,29); c) della titolarità di asseriti crediti litigiosi ancora in corso di accertamento, con tempi di definizione ad oggi non preventivabili; d) della titolarità di un bene immobile e di quote di beni immobili non prontamente liquidabili:

- 1) Abitazione in Ragusa (RG) via _____ n. _____ composta da un garage, piano terra, primo e secondo piano, censito al NCEU del Comune di Ragusa al foglio A/96, mappale 454 sub 1 e 2 per la quota di 1/2;
- 2) Abitazione in Santa Croce Camerina, c.da Punta Braccetto, via _____ n. _____, censito al NCEU del Comune di Santa Croce Camerina, al foglio 26, mappale 342 sub 1 ;
- 3) Terreno sito in Santa Croce Camerina, censito al catasto dei Terreni al Foglio 26, particelle 712 e 1059 per la quota di 1/6 (doc. 11)

- tali immobili sono gravati da diverse ed eterogenee formalità pregiudizievoli (ipoteche e sequestro conservativo penale): il primo e il secondo, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.g.e.s. 229/2019, tribunale di Ragusa, sono stati stimati in tali procedure; la quota del primo immobile è stata stimata in euro 276.000,00; il secondo immobile, di maggior pregio, stimato originariamente in sede esecutiva in euro 900.000,00, è stato già stato oggetto di un tentativo di vendita giudiziale, non andato a

buon fine, con successiva vendita fissata al prezzo base di euro 675.000,00, con possibile offerta minima di acquisto di euro 506.250,00; il terzo immobile non è stato stimato, attività che potrà essere fatta nel prosieguo della procedura;

- i crediti litigiosi vantati sono, infine, azioni di indebito arricchimento contro alcuni enti, per un importo complessivo preteso di euro 218.686,58, in fase ancora di trattazione, con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 22/12/2023 (r.g. 2543/2021, tribunale di Ragusa);

- come anticipato, il debitore versa pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, stimate in euro 1.120,00, l'unica posta patrimoniale attiva prontamente liquidabile è rappresentata da una parte esigua di pensione e un importo irrisorio presente sul conto corrente; le ulteriori attività non sono, invece, prontamente liquidabili in tempi rapidi, quantomeno per un importo pari ai debiti esigibili, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto, specificamente, che l'esposizione debitoria risulta così ripartita (che andrà integrata, a seguito delle domande di insinuazione, con la stima delle spese di lite, compensi e anticipazioni, sostenute dai creditori in tutte le procedure documentate):

CREDITORE	CREDITO	PAGATO	RESIDUO
	9.434,56	1.688,50	7.746,06
	201.108,21	0	201.108,21
	56.302,44	0	56.302,44
	215.000,00	108.181,00	106.819,00
	718.983,45	0	718.983,45
	28.800,00	27.360,00	1.440,00
AVV.	43.773,60	0	43.773,60
OCC	32.645,58	610,00	32.035,58
TOTALE	1.306.047,84	137.839,50	1.168.208,34

Il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai

ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale del debitore;

ritenuto che, nella predetta relazione, il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dal debitore in euro 1.120,00, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento del debitore e del nucleo familiare in euro 1.026,67 mensili (richiamando il metodo di calcolo descritto dall'art. 283, co. 2, c.c.i.i.);

rilevato, in ogni caso, che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va rimessa al giudice delegato (*ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.*);

ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento la richiesta del debitore di essere autorizzato ad utilizzare l'immobile adibito a residenza del debitore e del suo nucleo familiare, sito in Ragusa, via _____, sino alla vendita dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i., quale liquidatore possa essere nominato il dott. Massimo Alfieri (c.f.: LFR MSM 75E26 M088L), stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato, invero, che non sono state allegare in atti ragioni concrete per cui debbano essere nominati due liquidatori, a fronte della presenza di due soli beni immobili da liquidare, peraltro già oggetto di una procedura esecutiva individuale già organizzata e pronta per la conversione in denaro di tali cespiti, di cui questa procedura concorsuale dovrà inevitabilmente considerare l'opportunità di avvalersi, anche ai fini di assicurare *"la ragionevole durata della procedura"*, ai sensi dell'art. 272, co. 3, c.c.i.i., previo esame dei relativi atti;

ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.ES. n. 229/2019, tribunale di Ragusa, formulata dal debitore con il ricorso, in considerazione degli effetti diretti discendenti dall'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i. (richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i.) in virtù del quale *"[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*: trattandosi di un effetto di legge, senza presupposti da verificare, discendente direttamente dalla sentenza di apertura della liquidazione concorsuale, esso non è soggetto alla domanda di parte nei confronti del tribunale chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.;

ritenuto, dunque, che la parte istante vada onerata della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.s. 229/2019,

tribunale di Ragusa, allo stato avviata nei confronti del debitore, ai fini delle conseguenti statuizioni di sua competenza;

ritenuto, altresì, di riservare la decisione sulla richiesta autorizzazione alla continuità del contratto di “*locazione in uso commerciale di natura transitoria*”, autorizzato dal g.e. della procedura esecutiva menzionata relativamente all’immobile sito in Santa Croce Camerina, c.da Punta Braccetto, via , all’esito della decisione del g.e. competente circa i presupposti di continuazione o di improcedibilità della relativa procedura esecutiva;

ritenuto, pertanto, nelle more, di non ordinare il rilascio di tale immobile;

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo di ciascun cespite rapportato ai costi e ai tempi da sostenere per le procedure competitive;

ritenuto, dunque, che il liquidatore dovrà inserire anche a) l’eventuale eccedenza della pensione rispetto all’importo che verrà determinato ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b, indicando precisamente l’incidenza delle trattenute per cessione e per assegnazione, ai fini di ogni relativa valutazione; b) la quota di 1/16 dei terreni agricoli siti in Santa Croce Camerina, identificati al catasto dei Terreni al Foglio 26, particelle 712 e 1059, tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, aggiornandone la stima, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l’eventuale antieconomicità della vendita; visto l’art. 270 c.c.i.i.;

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (c.f./p.
i.v.a.);

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;

nomina

liquidatore il dott. Massimo Alfieri (c.f.: LFR MSM 75E26 M088L);

ordina

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a

mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione: a) degli immobili in comproprietà; b) dell'immobile adibito ad abitazione principale in Ragusa, via , che potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore fino alla vendita dello stesso; c) dell'immobile concesso in locazione su autorizzazione del g.e., nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.s. 229/2019, tribunale di Ragusa, sito in Santa Croce Camerina, c.da Punta Braccetto, via del , riservando ogni valutazione circa la continuazione di tale contratto all'esito della decisione del g.e. competente circa i presupposti di continuazione o di improcedibilità della relativa procedura esecutiva;

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (*ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.*), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i., oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;

onera

la parte istante della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del tribunale di Ragusa, r.g. 2543/2021, in considerazione di quanto disposto dall'art. 143 c.c.i.i., e alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.s. 229/2019, tribunale di Ragusa, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 c.c.i.i., entrambe le norme richiamate dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i., per le determinazioni di competenza.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 25/05/2023.

Il giudice relatore

dott. Antonio Pianoforte

Il presidente

dott. Massimo Pulvirenti